

PREVENTIVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo per quanto in appresso) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D.lgs del 23 febbraio 2000 n. 38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari ad _____ per danneggiato. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall' INAIL e/o dall' INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, Assicurato sia in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro applicabili ai prestatori di lavoro.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero. Relativamente agli Stati Uniti ed al Canada la garanzia assicurativa si intende però limitata ai soli viaggi d'affari.

SOMME ASSICURATE

La Società, alle condizioni tutte della polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 5.000.000,00= per persona
	€. 5.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 5.000.000,00.= per persona.

PREVENTIVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Da completare con l'indicazione richiesta

Eventuale franchigia RCT (indicare Si o NO)	
Eventuale franchigia RCO (indicare Si o NO)	
La compagnia è disposta ad apportare eventuali modifiche al capitolato proposto (indicare Si o NO).	

CALCOLO DEL PREMIO

Per il calcolo del premio anticipato dovuto dalla Contraente va considerato sul parametro delle Retribuzioni lorde pari a € 820.000,00.=

Garanzie Assicurate	Parametro	Valore in euro	Premio TOTALE annuo anticipato in euro (inclusa imposta)
Rct	Retribuzione annua lorda	820.000,00	
Rco	Retribuzione annua lorda	820.000,00	
Totale	//	//	

Il preventivo deve essere corredato dal capitolato proposto dalla Compagnia.